

12772




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

X Legislatura

Proposta n. 345 / 2016

 **Consiglio Regionale del Veneto**
l del 18/05/2016 Prot.: 0012772 Titolario 2.16.1.3
CRV CRV spc-UPA

PUNTO 25 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 11/05/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 / IIM del 11/05/2016

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 137 del 29 febbraio 2016 presentata dai consiglieri Erika Baldin, Manuel Brusco, Simone Scarabel, Jacopo Berti E Patrizia Bartelle, avente per oggetto "Predisporre subito le linee-guida di criteri ambientali minimi di garanzia e prevenzione dal glifosato".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIUSEPPE PAN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 137 del 29 febbraio 2016 presentata dai consiglieri Erika Baldin, Manuel Brusco, Simone Scarabel, Jacopo Berti E Patrizia Bartelle, avente per oggetto "Predisporre subito le linee-guida di criteri ambientali minimi di garanzia e prevenzione dal glifosato".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, prevede che i competenti Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Salute e delle Politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, adottino entro due anni dall'entrata in vigore del piano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e nella rete stradale e autostradale.

Peraltro, il Piano d'Azione Nazionale al fine di ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le linee ferroviarie e lungo le strade, prevede che si debba ricorrere a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione presente sui cigli stradali.

Per raggiungere le finalità sopra descritte, risultano vigenti misure specifiche per quanto riguarda le linee ferroviarie:

- a. sostituzione, dalla data di entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in categoria 1A e 1B;
- b. sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano o che riporteranno in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4, o che sono classificati come tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- c. è, comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, e sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.

Da accertamenti compiuti presso le competenti strutture regionali, per i trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie, quanto al servizio ferroviario regionale su rete di proprietà di RFI S.p.A., spetta a detto proprietario l'esclusività della gestione della rete, che, si ritiene, possa comprendere anche la predisposizione di eventuali linee guida dei criteri ambientali da utilizzare nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per i trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie; sulla linea Adria - Mestre, trasferita alla Regione del Veneto giusti Accordi di programma con lo Stato ex art. 8 del D.Lgs. 422/97, il servizio ferroviario è, invece, contrattualmente svolto dalla Società Regionale Sistemi Territoriali S.p.A., che è gestore anche della rete ferroviaria e dei beni.

Per quanto riguarda la rete stradale e autostradale, sempre secondo il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), risultano già vigenti le seguenti misure specifiche:

- a. sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in categoria 1A e 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- b. sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4, o classificati



tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R45, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
c. divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura.

Da accertamenti compiuti presso le competenti strutture regionali, risulta che la concessionaria della Regione Veneto, Società Veneto Strade SPA, riferisce di aver sospeso per le aree di competenza cautelativamente, sin dal mese di giugno dello scorso 2015, l'utilizzo del glifosato contenuta nei diserbanti in attesa di conferme in campo scientifico delle valutazioni Centro internazionale di ricerca sul cancro (IARC) e delle competenti autorità.

Inoltre, si segnala che con Decreto del Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 5 del 23/02/2016 è stata disposta la costituzione del "Gruppo di lavoro per l'adozione di misure di limitazione ed eventuale divieto all'impiego di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la salute". Tale Gruppo, che si è già riunito, è rappresentativo dei soggetti istituzionali competenti in materia ed è stato costituito al fine di valutare la necessità di introdurre limitazioni e divieti all'impiego di prodotti fitosanitari ad azione diserbante nelle aree extra agricole e nelle aree adibite al verde pubblico.

Mentre, per quanto riguarda le linee guida regionali di indirizzo per i Comuni, è stata attivata presso la Sezione Agroambiente un'iniziativa estesa al Settore Fitosanitario ed alle Strutture regionali degli Assessorati Salute e Ambiente per la revisione della DGR 1379 del 7 luglio 2012 "Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010.", in modo da adeguarla alle sopravvenute disposizioni del PAN, Capitolo A.5.6.

Infine, si precisa che nelle aree agricole la Regione non può disporre autonomamente limitazioni all'impiego di prodotti fitosanitari regolarmente autorizzati, in quanto, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 194/1095, solo il Ministero della salute può porre limitazioni o esclusioni di impiego, a seguito di una documentata richiesta delle regioni e nell'ambito di aree (definite vulnerabili) previamente individuate.

Da ultimo, si segnala che la decisione del Parlamento Europeo di mercoledì 13 aprile 2016 ha disposto, con raccomandazioni e prescrizioni, di non vietare l'uso del diserbante chimico glifosato.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1.

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 137 del 29 febbraio 2016 presentata consiglieri Erika Baldin, Manuel Brusco, Simone Scarabel, Jacopo Berti e Patrizia Bartelle, avente per oggetto "Predisporre subito le linee-guida di criteri ambientali minimi di garanzia e prevenzione dal glifosato".
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Sezione verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.



IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale n.
39 del 17.5.2016
Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

UNITA' ASSEMBLEA
Il Responsabile
(Giuseppe Maggato)





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 137

PREDISPORRE SUBITO LE LINEE-GUIDA DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI GARANZIA E PREVENZIONE DAL GLIFOSATO

presentata il 29 febbraio 2016 dai Consiglieri Baldin, Brusco, Scarabel, Berti e Bartelle

Premesso che:

- il Glifosato è un erbicida sistemico, caratterizzato da azioni totali ed è in grado di devitalizzare tutte le piante erbacee e legnose a seguito di assorbimento attraverso i tessuti erbacei. Assorbito in gran parte per via fogliare, viene traslocato in tutte le parti delle piante, distruggendone anche le porzioni sotterranee;
- il prodotto viene applicato sulle piante in piena attività vegetativa per eliminare la totalità della vegetazione indesiderata presente nelle aree agricole e in quelle extra-agricole;
- in agricoltura, esso trova ampio utilizzo nel diserbo delle colture arboree, prima della semina delle colture senza lavorazione del terreno, per l'eliminazione della flora emersa dopo la preparazione del letto di semina, per la pulizia degli argini, dei canali e dei luoghi di difficile intervento. Viene anche utilizzato nelle aree extra-agricole per distruggere la vegetazione presente nei piazzali, nei manufatti civili, lungo i bordi stradali e nelle sedi ferroviarie.

Considerato che:

- l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'EFSA, ha valutato un *dossier* relativo alla sostanza attiva glifosato assieme alla valutazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca del cancro, IARC. Le conclusioni sulla sostanza sono attualmente all'attenzione degli Stati membri;
- la Commissione europea ha emanato il Regolamento di esecuzione n. 1885 del 20 ottobre 2015, con cui ha inteso prorogare il periodo di approvazione, in scadenza alla data del 31 dicembre 2015 e soggetto a ritardo nelle valutazioni, di alcune sostanze attive, tra cui il glifosato per consentirne una eventuale decisione di rinnovo. Per tale valutazione si indica come data di conclusione prevista marzo 2016;
- poiché la Commissione europea ad oggi non ha adottato alcun provvedimento sulla sostanza attiva, i prodotti fitosanitari utilizzati, a base di glifosato, possono

essere utilizzati secondo le indicazioni riportate nell'etichetta, sia a livello nostro nazionale, sia negli Stati membri nei quali non è stata adottata alcuna limitazione in merito. In Italia risulta essere la sostanza erbicida più venduta e distribuita su tutto il territorio;

- come è noto IARC ha definito la sostanza glifosato "probabilmente cancerogeno", la stessa classificazione del ormai proibito e famigerato DDT. Temiamo che i tempi di valutazione delle istituzioni preposte siano lunghi rispetto la tutela della salute.

Constatato che:

- a tal riguardo il quotidiano "il Corriere della Sera" con l'articolo del 25/02/2016 del denuncia: "*Birra al glifosato, l'erbicida più usato al mondo. L'analisi è stata fatta dall'Istituto per l'ambiente di Monaco su 14 "bionde": Beck's, Paulaner, Warsteiner, Krombacher, Oettinger, Bitburger, Veltins, Hasseroeder, Radeberger, Erdinger, Augustiner, Franziskaner, König Pilsener e Jever. In alcune di queste è stato trovato l'erbicida: i livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Per la birra non esiste un limite di legge, ma il glifosato è stato classificato come «probabile cancerogeno per l'uomo» dallo Iarc di Lione (International Agency for Research on Cancer)*";

- l'EFSA ha ritenuto, di stabilire per questo principio attivo una dose acuta di riferimento pari 0,5 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo - e ricordiamo che la dose acuta di riferimento è la dose massima consentita in un cibo che può essere ingerita in un breve lasso di tempo senza che vi siano rischi per la salute - questo induce ad una riflessione sull'opportunità di affrontare misure di controllo del territorio e degli alimenti in Veneto, nonché azioni di prevenzione, perché non ci si trovi come con i Pfas a correre ai ripari quando il fenomeno di contaminazione sia conclamato.

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri regionali

interrogano la Giunta regionale

per sapere se intende predisporre linee-guida di criteri ambientali minimi di garanzia e prevenzione da utilizzare nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per i trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie, lungo le strade ed i luoghi di competenza Regionale, coinvolgendo e sensibilizzando ogni Comune della Regione, già da oggi senza attendere disposizioni Europee o nazionali che potrebbero arrivare con un ritardo che si ripercuote sulla salute dei Veneti.